

Roma, 21/09/2022

Prot. n. LI0009 /2022/PRES

OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 390/2022/R/eel “Orientamenti in materia di configurazioni per l’autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21”

AssoESCO è la principale associazione di aziende italiane accomunate dalla mission di promuovere, realizzare e facilitare gli interventi di efficienza energetica e generazione distribuita al fine di ridurre l’impatto ambientale ed economico dei consumi energetici. Nata nel 2005, ad oggi conta oltre 80 associati per un giro d’affari di circa 3 miliardi di euro.

In generale si esprime apprezzamento per le proposte dell’Autorità contenute nel documento in consultazione che, pur lasciando sospesi alcuni aspetti di natura tecnica ed economica, consentono di cogliere uno schema di regole progressivamente più solido entro il quale gli operatori potranno sviluppare iniziative di business coerenti con la transizione energetica in corso.

Come operatori di settore coinvolti nel processo di promozione di iniziative di sviluppo di impianti a fonte rinnovabile e di Comunità Energetiche Rinnovabili ci preme segnalare all’ARERA che l’allungamento dei tempi per la messa a punto delle delibere, dei decreti attuativi e delle regole tecniche sta costituendo oggi un freno molto rilevante allo sviluppo di molte iniziative.

È doveroso inoltre sottolineare che, con esplicito riferimento alle Comunità Energetiche Rinnovabili, la valutazione dell’efficacia delle misure proposte potrà essere completata solo a valle della definizione degli incentivi espliciti riconosciuti sull’energia condivisa da parte del MiTE.

Si auspica che l’incentivazione a regime possa essere tale da attrarre investimenti, identificando un giusto trade-off tra la necessità di favorire una diffusione capillare sul territorio dell’autoconsumo, valorizzando quindi impianti di più piccola taglia, e al contempo non limitare lo sviluppo di impianti di taglia maggiore, affidando la loro sostenibilità economica principalmente alle economie di scala.

Infine si ritiene che un ruolo cardine nel processo di transizione energetica in corso debba essere attribuito alla cogenerazione ad alto rendimento (CAR), in grado di servire le utenze coinvolte in una comunità energetica sia con il vettore elettrico che con quello termico contribuendo alla riduzione delle emissioni in ambiente. Per questo auspichiamo si possano individuare adeguate forme di sostegno/premialità anche nei casi di autoconsumo virtuale di energia elettrica prodotta da impianti CAR.

Di seguito si riportano le osservazioni puntuali agli spunti di consultazione.

AssoESCO

• tel. +39 02 21117479 • e-mail: assoesco@pec.net • sito: www.assoesco.org
Sede Legale: Viale Buoizzi Bruno, 19/A - 00197 Roma - C.F./P.IVA 08568261005

S1. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle diverse configurazioni di autoconsumo individuale e alle conseguenti modifiche da apportare al TISSPC?

Si concorda in generale con quanto proposto e non si individuano particolari criticità.

S2. Si condividono gli orientamenti prospettati in relazione all'applicabilità di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 e alla possibilità di scelta da parte dell'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta di poter accedere, in alternativa, alla regolazione prevista dal TISSPC ovvero alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo diffuso?

Sebbene si ritenga che l'introduzione del comma 1-bis sia in contrasto con il processo di semplificazione delle configurazioni promosso da ARERA si concorda in generale con quanto proposto e si ritiene corretto lasciare la possibile alternativa. Si ritiene tuttavia opportuno chiedere che ARERA espliciti l'eventuale possibilità di *switch* da uno all'altro meccanismo, a parità di configurazione elettrica, nel corso della vita utile dell'impianto.

Si chiede inoltre di chiarire quale sarà la modalità operativa attraverso la quale i consumatori ricadenti nelle configurazioni di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 saranno chiamati a pagare gli oneri generali di sistema.

S3. Quali altre considerazioni potrebbero essere svolte in materia di SDC e di modifiche da apportare al TISDC attualmente vigente? Perché?

Si concorda in linea generale con le previsioni di ARERA. Tuttavia si fa notare che in quasi tutti i SDC esistenti sono presenti una o più UP e che, ai sensi dell'articolo 21 del TISDC, questa condizione comporta una più bassa applicazione degli oneri generali di sistema per tutti gli utenti del SDC. Si ritiene pertanto che la verifica delle tariffe da parte di ARERA, descritta al punto 3.16, dovrebbe vertere sulla sommatoria delle tariffe di distribuzione e trasporto praticate dal gestore e degli oneri generali di sistema ripartiti sui consumatori.

In merito alla previsione che consente agli SDC esistenti la modifica del proprio ambito territoriale (cosa oggi non consentita), non si condivide la previsione che prevede in ogni caso l'applicazione della regolazione vigente per i nuovi SDC; sarebbe opportuno il mantenimento della regolazione in essere al momento della costituzione del SDC eventualmente introducendo un *cap* percentuale alla possibilità di estensione della rete esistente e in qualunque caso di estensione della rete finalizzata all'inclusione di nuove UP a fonte rinnovabile. Non si ritiene infatti che la modifica dell'ambito territoriale possa essere considerato un elemento tale da comportare la modifica il trattamento regolatorio previsto per l'intero SDC già in essere prima della pubblicazione del Dlgs. 210/2021.

S4. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria? Si ritiene che gli orientamenti prospettati siano un valido compromesso tra le esigenze tecniche e la semplicità operativa? Perché?

Si ritiene condivisibile il processo proposto da ARERA per l'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria e si apprezza l'idea che tali informazioni vengano rese disponibili nella forma di mappe dai DSO e dal GSE. La proposta appare però di complicata realizzazione e soprattutto implica tempistiche non adeguate allo sviluppo delle configurazioni di autoconsumo diffuso. Si sottolinea infatti come la mancanza di informazioni puntuali sulla definizione delle aree sottese alle cabine primarie stia costituendo un freno molto significativo per lo sviluppo delle prime iniziative di CER.

Si suggerisce pertanto di accelerare fortemente tale processo con deliberazione dedicata da parte di ARERA prevedendo che entro 30 giorni i DSO si impegnino a rendere pubbliche queste informazioni seppur non ancora in maniera coordinata/digitalizzata. Si ritiene ammissibile prevedere, per un periodo transitorio, un meccanismo basato sulla richiesta da parte del proponente al DSO, in analogia con quanto previsto dalla delibera 318/20 per verificare l'appartenenza alla cabina secondaria, purché siano previsti tempi molto stringenti (es. 5 giorni lavorativi) per

l'ottenimento della risposta da parte del DSO.

Infine, si evidenzia che dal punto di vista operativo, i soggetti promotori delle comunità (non necessariamente il Referente che, ricordiamo, è un soggetto che potrebbe essere definito in un secondo momento) devono poter valutare a priori la composizione della comunità e, quindi, avere la possibilità di accedere ad informazioni pubbliche che permettano di accertare l'appartenenza alla stessa cabina.

S5. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?

Con riferimento a quanto previsto al punto 4.42 si condivide la proposta che una unica CER, intesa come soggetto giuridico, possa operare su diverse aree afferenti cabine primarie, mantenendo per queste contabilità energetica ed economica separata. Si chiede tuttavia di specificare che tale previsione sia estendibile all'intero territorio nazionale senza limitazioni relative alla zona di mercato e che ciascun sottoinsieme possa godere del regime incentivante previsto con il relativo dettaglio informativo differenziato per singola area da parte di GSE.

Resta inteso che i grandi consumatori possano far parte delle configurazioni di autoconsumo diffuso, fermo restando che non possono detenere l'esercizio dei poteri di controllo.

S6. Si ritiene necessario riportare ulteriori considerazioni in merito all'individuazione del soggetto referente e alle modalità con cui quest'ultimo si interfaccia con il GSE, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo intercorsa? Perché?

Si condivide la previsione del punto 4.47 di poter demandare il ruolo del referente a un soggetto terzo purché questo si configuri come produttore o gestore di almeno una delle UP facenti parte della CER. Tale previsione era stata peraltro già richiesta dalla scrivente associazione in occasione delle precedenti consultazioni.

Si richiede inoltre di estendere la possibilità di demandare il ruolo di referente a un soggetto terzo anche nei casi di autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza".

Resta inteso che il mandato implica per il Referente la possibilità di gestire anche i flussi di cassa sottesi alla Comunità.

S7. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata su base oraria? Si condivide la proposta semplificata riportata nel caso di sistemi di accumulo? Perché?

Si concorda in generale con quanto proposto e non si individuano ulteriori commenti.

S8. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della ripartizione dell'energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione? Perché?

Si condivide la previsione di ARERA di ripartire l'energia elettrica autoconsumata in funzione della data crescente di entrata in esercizio degli impianti di produzione. Si sottolinea tuttavia che questa previsione possa essere attuata per tutti i nuovi impianti (quelli avviati a seguito dell'entrata in vigore del dlgs 199/21 o del 42-bis) mentre risulterebbe distorsiva nel caso di aggregazione di impianti esistenti – fermo restando il limite del 30% - che risulterebbero "sgraditi" alla CER nel caso in cui fossero beneficiari di un incentivo ridotto o nullo.

Al fine di stimolare quanto più possibile la realizzazione di nuovi impianti senza perdere l'opportunità di aggregare gli esistenti, si propone quindi di considerare un criterio di ripartizione basato sulla data di entrata in esercizio limitatamente agli impianti di nuova realizzazione e un criterio basato sulla data di "adesione" alla CER per gli impianti esistenti.

Infine, si segnala che, in uno scenario di totale incertezza sui meccanismi incentivanti, la soluzione di massima flessibilità per le CER e per il sistema sarebbe quella di consentire al referente di poter individuare liberamente un

ordine di priorità tra i diversi impianti facenti parte della CER.

S9. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

Al fine di riconoscere il beneficio di stabilizzazione della rete, si propone di estendere il rimborso della BTAU a tutte le forme di autoconsumo collettivo ed in particolar modo alle Comunità Energetiche per la quota di energia prodotta e consumata sul livello di bassa tensione. Infatti, grazie alla ripartizione per livelli di tensione proposta nel punto 4.57, sarebbe possibile valutare la quota di energia condivisa derivante dalla produzione e consumo sullo stesso livello di rete. In alternativa, per semplificare le procedure di calcolo e soprattutto per stimolare l'installazione di impianti di piccola taglia, si propone di prevedere il rimborso della detta tariffa di distribuzione a tutta la quota di energia condivisa derivante da impianti allacciati in bassa tensione.

S10. Si ritiene che debbano essere rappresentati altri aspetti afferenti all'applicazione degli strumenti incentivanti, per quanto di competenza dell'Autorità? Quali e perché?

Con specifico riferimento ai nuovi impianti a fonte rinnovabile di potenza superiore a 1 MWe si chiede di chiarire se sia possibile godere del regime incentivante "pro quota potenza". In questi casi si ritiene ammissibile prevedere, ove ne ricorrano le condizioni tecniche, sezioni d'impianto con potenza inferiore al MW dotate di proprio misuratore di produzione in modo da garantire contabilità energetica separata.

S11. Si ritengono necessarie ulteriori precisazioni o disposizioni in merito alla messa a disposizione dei dati che rilevano ai fini della determinazione e della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Quali e perché?

Non si rilevano ulteriori precisazioni.

S12. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito allo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

L'associazione si è già espressa contrariamente alle forme di scorporo (o scomputo) in bolletta individuando, tra gli altri aspetti critici, proprio la complessità di gestire i flussi amministrativi ed economici tra utenti-membri della CER, Referente e venditori di energia.

S13. Si ritiene preferibile consentire, per un periodo di tempo limitato, la coesistenza delle due discipline come sopra richiamato, oppure prevedere che il TIAD diventi operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21? Perché?

Nell'incertezza sui tempi di pubblicazione dei decreti attuativi si ritiene preferibile la proposta di ARERA di coesistenza delle due discipline. In ogni caso si ritiene che la definizione del TIAD, anche se operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale, possa rappresentare il riferimento normativo per le configurazioni in fase di progettazione. La certezza normativa è un fattore cardine per la costituzione e l'ingegnerizzazione dei modelli di autoconsumo.